

Delibera n° 2120

Estratto del processo verbale della seduta del
14 novembre 2014

oggetto:

REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI AIUTI AD IMPRESE PER INVESTIMENTI INERENTI LA PRODUZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA PRIMO, LETTERA A), DELLA LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 1982, N. 80 (ISTITUZIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE REGIONALE PER INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO). APPROVAZIONE.

Debora SERRACCHIANI	Presidente	presente
Sergio BOLZONELLO	Vice Presidente	presente
Loredana PANARITI	Assessore	presente
Paolo PANONTIN	Assessore	assente
Francesco PERONI	Assessore	presente
Mariagrazia SANTORO	Assessore	presente
Maria Sandra TELESCA	Assessore	presente
Gianni TORRENTI	Assessore	assente
Sara VITO	Assessore	presente

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 che ha istituito il fondo di rotazione regionale per gli interventi nel comparto agricolo e prevede la concessione, con le disponibilità del fondo, di finanziamenti agevolati a favore delle imprese agricole;

Visto in particolare l'articolo 5 della predetta legge regionale 80/1982, che individua tra le tipologie di finanziamento concedibili dal fondo, alla lettera a), i finanziamenti per investimenti delle imprese di produzione di prodotti agricoli;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato sulla GUUE L193 del 01 luglio 2014, ed in particolare l'articolo 14 "Aiuti agli investimenti materiali e immateriali nelle aziende" dello stesso regolamento;

Ravvisata la necessità di adeguare alle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 702/2014 i criteri e le modalità applicabili nella concessione dei finanziamenti agevolati per investimenti delle imprese di produzione di prodotti agricoli previsti dall'articolo 5, lettera a), della legge regionale 80/82;

Considerato che è necessario trasmettere alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento 702/2014, la sintesi delle informazioni relative al regime di aiuti in argomento;

Ritenuto necessario condizionare l'applicazione del regime di aiuti disciplinato dal regolamento regionale, e quindi l'entrata in vigore del regolamento stesso, alla data di pubblicazione del numero di identificazione dell'aiuto sul sito internet della Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 ed in particolare l'articolo 5 che dispone che il termine per la conclusione del procedimento non può essere superiore a novanta giorni, salvo nei casi disciplinati dal comma 3;

Atteso che, tenendo conto della particolare complessità del procedimento, determinato anche dalla varietà di tipologie degli investimenti, sono necessari termini superiori ai novanta giorni per la conclusione del procedimento;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 e successive modificazioni ed integrazioni;

Su proposta dell'Assessore regionale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali;

La Giunta regionale, all'unanimità,

Delibera

- 1.** Di approvare il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di aiuti ad imprese per investimenti inerenti la produzione di prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 5, comma primo, lettera a), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo)", nel testo allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2.** Di trasmettere alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 702/2014, la sintesi delle informazioni relative al regolamento di cui al numero 1.
- 3.** Di condizionare l'applicazione del regime di aiuti disciplinato dal regolamento di cui al punto 1 alla data di pubblicazione del numero di identificazione dell'aiuto sul sito internet della Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea.
- 4.** Il decreto del Presidente della Regione, attuativo della presente deliberazione, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione a seguito della pubblicazione del numero di registrazione del regime di aiuti sul sito web della Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE